



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE PATRIMONIALI

SETTORE SICUREZZA

PREVENZIONE E PROTEZIONE

P.zza S. Eusebio, 5 - 13100 Vercelli VC

Tel. 0161 261568 - prevsic@uniupo.it

**GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI E SERVIZI ACCESSORI A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI DELL'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE**

Allegato 4 – DUVRI preliminare

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26 COMMA 3-TER D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

SOMMARIO:

1 – Premessa.....	pag. 1
2 – Definizioni.....	pag. 2
3 – Valutazione ricognitiva dei rischi standard.....	pag. 3

1. PREMESSA

L'art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'“interferenza” nella circostanza in cui si verifichi “un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti”

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D.lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. i) del Codice dei Contratti (centrali di committenza) o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto stesso. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata alla fornitura di servizi, l'Amministrazione Contraente è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi standard, facente parte della documentazione di gara.

In particolare, il presente documento, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni oggetto della "GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI E SERVIZI ACCESSORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI DELL'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE": il presente documento dovrà essere integrato dall'Amministrazione prima dell'inizio delle attività, con i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletati i Servizi oggetto del presente Appalto, individuando le misure atte a eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi ed indicando i relativi costi; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, integra gli atti contrattuali.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

2. DEFINIZIONI

La tabella 1 riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le relative definizioni.

Tabella 1 – Definizioni

TERMINI	DEFINIZIONI
Amministrazione Contraente	L'Università del Piemonte Orientale
Fornitore	L'aggiudicatario della Gara che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i servizi oggetto del Capitolato tecnico.
Datore di Lavoro dell'Amministrazione Contraente	Il Datore di Lavoro dell'Università del Piemonte Orientale è il Rettore (art. 1 del "Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute sul Luogo di Lavoro" emanato ai sensi del Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni".
DVRI standard	Il presente documento.
DUVRI	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 D.lgs 81/2008 e s.m.i. che l'Amministrazione è tenuta a redigere congiuntamente al Fornitore, integrando il DVRI standard, e che dovrà essere sottoscritto da entrambi prima dell'inizio delle attività.
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività Lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

3. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

I servizi oggetto dell'appalto sono articolati come segue:

- a) servizi ordinari:
 - a. interventi di pulizia programmati
 - i. ordinari giornalieri
 - ii. periodici
 - b. fornitura e posizionamento di materiale igienico-economale relativamente ai servizi igienici;

- c. fornitura e sostituzione contenitori e sacchi raccolta rifiuti urbani e assimilati, svuotatura dei cestini e conferimento rifiuti urbani in conformità ai Regolamenti Comunali
- b) servizi accessori:
 - a. Servizio di disinfestazione e derattizzazione
 - b. Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio
 - c. Servizio di piccolo facchinaggio
- c) interventi a chiamata.

Sono di seguito elencate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. Tali interferenze potrebbero generare dei rischi e quindi richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli.

Oltre ai rischi immessi dalle attività stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi derivanti da:

- esecuzione del servizio oggetto del Contratto durante l'orario di lavoro del personale dell'Amministrazione e/o durante la presenza di utenti;
- compresenza di lavoratori di altre Ditte;
- movimento/transito di mezzi;
- rischio scivolamento (pavimenti, scale, rampe, etc.).